



KUS. UFG, Bundesrain 20, 3003 Berna, Svizzera

Posta A

Alle autorità di esecuzione nel
settore dell'assistenza giudiziaria
internazionale

Nostro riferimento: LEU

Berna, 24 ottobre 2013

Circolare n. 3 *: Interrogatorio tramite videoconferenza

Egredi signori,

l'Ufficio federale di giustizia (UFG) coordina la vigilanza relativa all'applicazione della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP; RS 351.1). In tale funzione, l'UFG informerà a intervalli regolari mediante circolari sulle novità nell'ambito dell'assistenza giudiziaria (nuove basi legali, modifiche della giurisprudenza), nonché su questioni che emergono di frequente nella prassi.

1. Informazioni di base sull'interrogatorio tramite videoconferenza

Questo strumento di assistenza giudiziaria è disciplinato nel Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0)¹, nel Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (PA II CEAG; RS 0.351.12)², nonché in alcuni recenti trattati bilaterali³ e convenzioni multilaterali (p. es. nelle Convenzioni dell'ONU⁴ contro la corruzione [RS 0.311.56] e contro la criminalità organizzata transazionale [RS 0.311.54]).

Tutte le basi legali prevedono l'applicazione in via sussidiaria. Si tratta di una disposizione potestativa, applicabile per di più solo se la comparizione nello Stato richiedente non è opportuna, non è possibile⁵ o lo è soltanto con grande dispendio⁶. In tutti gli altri casi si dovrebbe invece

¹ Art. 144 CPP; la disposizione è molto rudimentale e non disciplina la procedura.

² Art. 9 PA II CEAG; la disposizione è dettagliata. Gli Stati confinanti Germania, Austria e Italia non hanno ancora ratificato il PA II CEAG. Tuttavia la videoconferenza è disciplinata in modo esaustivo nell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione (RS 0.351.945.41, art. VI).

³ P. es. con il Brasile (RS 0.351.919.81), con il Messico (RS 0.351.956.3), con l'Argentina (RS 0.351.915.4) e con le Filippine (RS 0.351.964.5). Questi trattati contengono una regolamentazione più dettagliata.

⁴ Si tratta semplicemente di norme in bianco, che rimandano al diritto nazionale.

⁵ Secondo il [rapporto esplicativo relativo al PA II CEAG](#) (n. 74), la comparizione «non è opportuna», p. es., quando si tratta di persone molto giovani, di età molto avanzata o con problemi di salute, mentre «non è possibile» quando, comparendo nello Stato richiedente, il testimone si esporrebbe a un grave pericolo. Sia secondo il PA II CEAG (art. 9 n. 3) sia secondo i trattati bilaterali la necessità di effettuare una videoconferenza deve essere motivata.

⁶ Art. 144 CPP.

segnalare allo Stato richiedente la possibilità di un'audizione da parte del giudice svizzero incaricato di eseguire la domanda di assistenza (art. 63 cpv. 2 lett. b AIMP) o di far presenziare i partecipanti al processo all'estero (art. 65a AIMP).

Attualmente la Svizzera dispone di poca esperienza pratica con questo strumento. A differenza di quanto accade in molti altri Stati, qui vi sono ancora poche installazioni tecniche che permettono di effettuare una videoconferenza transfrontaliera⁷.

2. Giurisprudenza

Nella DTF 131 II 132 (consid. 2) è stata rigettata la possibilità di effettuare una videoconferenza perché né il diritto internazionale né quello nazionale permettevano una tale forma di cooperazione. Con l'entrata in vigore dell'articolo 144 CPP, esiste ora una base legale nazionale per l'interrogatorio tramite videoconferenza. Nei rapporti con vari Stati sussistono inoltre basi legali di diritto internazionale (cfr. sopra il punto 1). Rimane tuttavia ancora valido il nocciolo dell'argomentazione del Tribunale federale, ossia la non conformità dell'interrogatorio tramite videoconferenza con la procedura prevista dall'AIMP (soprattutto con l'art. 65a cpv. 3 AIMP e la relativa giurisprudenza), nonché il rischio di violare il principio della specialità e della proporzionalità mediante la diffusione incontrollata delle informazioni ottenute. A questi problemi giuridici si può però parzialmente ovviare esigendo appropriate garanzie (cfr. punto 3.2).

3. Raccomandazioni dell'UFG

3.1. Base legale di diritto internazionale

- Domande di assistenza giudiziaria ricevute dall'estero:
In base alla giurisprudenza del Tribunale federale, una videoconferenza richiesta da un altro Stato dovrebbe essere autorizzata soltanto se sussiste una base legale di diritto internazionale che prevede tale misura⁸.
- Domande di assistenza giudiziaria presentate dalla Svizzera:
Le autorità svizzere non possono presentare a uno Stato estero domande cui esse non potrebbero dar seguito (art. 30 cpv. 1 AIMP). Pertanto si possono presentare domande di videoconferenza a Stati con cui non sussiste una pertinente base legale di diritto internazionale soltanto segnalando contemporaneamente allo Stato straniero richiesto che la Svizzera non può garantire alcuna reciprocità.

⁷ Stando alle informazioni dell'UFG, soltanto le quattro sedi distaccate del Ministero pubblico della Confederazione dispongono di installazioni adatte. I costi sono conseguentemente elevati.

⁸ Se si volesse effettuare una videoconferenza senza una base legale di diritto internazionale, la procedura dovrebbe essere concordata di volta in volta, dal momento che il CPP non contiene alcuna disposizione in materia. Inoltre si dovrebbe esigere una garanzia di reciprocità e il DFAE dovrebbe eventualmente verificare l'affidabilità del sistema giuridico dello Stato richiedente.

3.2. Esecuzione di una videoconferenza in Svizzera (con base legale di diritto internazionale)

3

Come spiegato al punto 2, a causa della sua immediatezza la videoconferenza si pone in un certo modo in contrasto con la procedura prevista dall'AIMP. Finché la giurisprudenza non darà indicazioni in merito si può procedere in vari modi; la seguente differenziazione proposta dalla dottrina sembra ad esempio ragionevole⁹:

- Fase istruttoria

Emanazione di una **decisione incidentale/di entrata in materia impugnabile** separatamente (art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP per analogia). Tale decisione deve esprimersi in merito all'ammissibilità della videoconferenza (adempimento delle condizioni previste dai trattati internazionali; proporzionalità) e riportare il tenore della dichiarazione di garanzia¹⁰ che lo Stato richiedente deve firmare.

Una volta passata in giudicato la decisione incidentale/di entrata in materia e firmata la dichiarazione di garanzia, si effettua la videoconferenza. Alla sua conclusione si accorda agli interessati il diritto di essere sentiti e poi si emana la **decisione finale** (fatto salvo il caso in cui sia stato accordato un consenso secondo l'art. 80c AIMP). Una volta che la decisione finale è passata in giudicato, la registrazione della videoconferenza effettuata dalla Svizzera può essere trasmessa allo Stato richiedente (con allegato il principio della specialità svizzero).

- Fase dibattimentale

Emanazione di una **decisione finale di entrata in materia «diretta»**, dopo aver accordato agli interessati il diritto di essere sentiti. La videoconferenza viene effettuata soltanto una volta passata in giudicato la decisione finale/di entrata in materia e firmata la dichiarazione di garanzia¹¹. Se l'interrogatorio tocca la sfera segreta, l'eventuale documentazione su cui le domande saranno poste deve già essere stata consegnata in precedenza per via rogatoriale.

L'UFG resta a disposizione delle autorità incaricate dell'esecuzione delle domande di assistenza giudiziaria internazionale e offre volentieri il suo aiuto in caso di difficoltà concrete.

Vogliate gradire i nostri migliori saluti.

Dr. iur. Susanne Kuster
Vicedirettrice

⁹ Cfr. Robert Zimmermann, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 3^a ed. 2009, pag. 396 n. 428. È possibile reperire informazioni anche dalla guida dell'UFG «L'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale», 9^a ed., pag. 65 segg.

¹⁰ La dichiarazione di garanzia indica i partecipanti alla videoconferenza, definisce chiaramente l'oggetto dell'interrogatorio e prevede l'impegno da parte dello Stato richiedente di attenersi all'oggetto indicato, di non registrare o verbalizzare la videoconferenza e di non utilizzare le informazioni ottenute prima della conclusione della procedura svizzera di assistenza giudiziaria.

¹¹ La dichiarazione di garanzia indica i partecipanti alla videoconferenza, definisce chiaramente l'oggetto dell'interrogatorio e prevede l'impegno di attenersi all'oggetto indicato e di non utilizzare le informazioni ottenute per procedimenti per cui l'assistenza giudiziaria è inammissibile o è stata rifiutata.